

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 37

del 14 Febbraio 2008

PREC364/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla SER.FIN. S.r.l. – complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente finalizzata alla gestione e riscossione delle entrate comunali. S.A.: Comune di Diano Marina.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 1 agosto 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la SER.FIN. S.r.l. sottopone all'attenzione la propria richiesta di correzione di alcune previsioni della documentazione di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto reputate non conformi alla normativa di settore e in violazione del principio di concorrenza. L'istante, in particolare, contesta il requisito di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, ai sensi del quale è richiesto ai partecipanti di "aver gestito il servizio di riscossione volontaria e coattiva TARSU/TIA e ICI nell'ultimo triennio, 2004 – 2005 – 2006, in non meno di cinque comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, attraverso concessionaria del servizio della fiscalità locale ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997" ritenendolo, per il Comune di Diano Marino avente una popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti, sproporzionato ed illogico. Inoltre, l'istante considera illegittima la richiesta di requisiti soggettivi ulteriori ai prestatori di servizi iscritti in albi o elenchi ufficiali. Infine l'istante contesta che, nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sul punteggio massimo di 60, sia stata prevista l'attribuzione di "0,2 punti per ogni Comune certificato per il servizio di riscossione volontaria della TARSU/TIA nell'ultimo quinquennio" determinando, così, una commistione tra requisiti soggettivi di capacità tecnica e professionale dell'impresa e criterio di aggiudicazione.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha replicato in merito alla prima censura relativa al requisito di capacità economico e finanziaria che lo stesso non è da considerarsi sproporzionato, essendo opportuno che la stazione appaltante si tuteli circa i requisiti di affidabilità e capacità tecnica dell'aggiudicatario. Per quanto concerne la censura circa i requisiti ulteriori rispetto all'iscrizione all'albo ufficiale, l'amministrazione osserva che quest'ultima non può intendersi come esaustiva. Infine, in ordine alla censurata commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criterio di aggiudicazione la stazione appaltante pur ritenendo il rilievo non privo di fondamento, osserva che il requisito delle certificazioni relative alle pregresse esperienze gestionali è stato inserito solo nel criterio di aggiudicazione e non compare tra i requisiti di capacità economica e tecnica.

Ritenuto in diritto

Delle censure sopra riassunte sollevate dall'istante nei confronti della documentazione di gara, quella che sembra essere più rilevante, e che assorbe le altre è relativa alla commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione che, come descritto in narrativa, anche la stazione appaltante ha ritenuto sussistere.

Questa Autorità si è già più volte occupata di tale questione (si vedano le Deliberazioni n. 30 e 209/2007), precisando che la Stazione appaltante, nell'individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta. Detta confusione, infatti, come anche evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale.

Nel caso di specie l'aver previsto l'attribuzione di punteggio subordinatamente al possesso del certificato per il servizio di riscossione volontaria della TARSU/TIA, introduce una commistione tra requisiti soggettivi di capacità tecnica e professionale dell'impresa e criterio di aggiudicazione. Infatti la dimostrazione di certificazioni attinenti il servizio avrebbe dovuto essere richiesta in sede di verifica dei requisiti soggettivi, e non già in sede di valutazione dell'offerta.

In base a quanto sopra considerato, nei limiti di cui in motivazione

- ritiene che il criterio di attribuzione del punteggio contenuto nel bando della gara in questione si pone in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2008